



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Consigliere
Ilio CICERI	Consigliere
Bruno LOMAZZI	Referendario (relatore)
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario

Nella Camera di consiglio del 6 luglio 2022, in riferimento ai rendiconti dell'esercizio 2019 e 2020 del **Comune di Colonnella (TE)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro"*

organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42", come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-bis del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il *"Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei conti del 19 maggio 2020, n. 9/SEZAUT/2020/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2019;

vista la deliberazione della Sezione delle Autonomie del 31 marzo 2021, n. 7/SEZAUT/2021/INPR, che approva le linee guida e il relativo questionario per gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali, per l'attuazione dell'art. 1, commi 166 e seguenti della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Rendiconto della gestione 2020;

vista la deliberazione dell'11 dicembre 2020, n. 288/2020/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021;

vista la deliberazione del 6 agosto 2021 n. 297/2021/INPR con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2020 al 30 novembre 2021;

vista la deliberazione dell'11 febbraio 2022, n. 31/2022/INPR, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il Programma di controllo per l'anno 2022;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 2 febbraio 2022, n. 1;

vista l'ordinanza del 4 luglio 2022, n. 29, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Referendario Bruno Lomazzi;

FATTO

La Sezione, nell'ambito della propria attività di controllo, ha preso in esame i questionari e le relazioni dell'Organo di revisione sui rendiconti 2019 e 2020 del Comune di Colonnella (3.668

abitanti), acquisiti mediante il sistema applicativo Con.Te, rispettivamente in data 23 febbraio 2021 (prot. n. 1383) ed in data 28 novembre 2021 (prot. n. 6030).

Al riguardo, l'Organo di revisione ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità, con particolare riguardo alla verifica degli equilibri, all'andamento dei residui e dell'esposizione debitoria, alla gestione della liquidità e all'andamento del risultato di amministrazione.

Sono stati inoltre verificati i rapporti con gli organismi partecipati in ragione degli adempimenti ed obblighi previsti dal legislatore e dei rilevanti riflessi finanziari che possono avere sul bilancio dell'Ente. Tutti questi aspetti, infatti, nell'organica complessa interazione fra attività gestionali e contabilità generale devono garantirne, in modo strutturale, l'equilibrio di bilancio e la sana gestione finanziaria.

DIRITTO

1. Quadro normativo di riferimento.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'art. 1, comma 166, ha previsto che le Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, *"ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica"*, svolgano verifiche ed accertamenti sulla gestione finanziaria degli Enti locali, esaminando, per il tramite delle relazioni trasmesse dagli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali (co. 166), i bilanci di previsione ed i rendiconti.

La Sezione delle autonomie di questa Corte, in attuazione di quanto stabilito dall'art. 1, commi 166 e 167, della l. n. 266 del 2005, come modificato dal d.l. n. 174 del 2012, convertito dalla l. n. 213 del 2012, con apposite "linee guida", ha affermato che le Sezioni di controllo accertano "mediante specifiche pronunce" il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, il rispetto dei principi di sana gestione finanziaria e la presenza di gravi irregolarità contabili potenzialmente suscettibili di pregiudicare, anche prospetticamente, gli equilibri economico-finanziari dell'ente. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di porre in essere idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di

bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria. Stante la natura del controllo, ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità finanziaria-contabile (cfr. Corte cost. sent. n. 39/2014), alla deliberazione adottata dalla Sezione regionale di controllo deve far seguito idonea presa d'atto del Consiglio comunale.

2. Equilibri di bilancio.

In primo luogo, si evidenziano le tardive approvazioni del rendiconto 2019 (termini prorogati al 30 giugno 2020 *ex art. 107 del d. l. 17 marzo n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27*) e del rendiconto 2020 (proroga al 31 maggio 2021 disposta con il decreto-legge n. 56 del 2021), risalenti, rispettivamente, al 6 luglio 2020 ed al 26 giugno 2021.

Al riguardo, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente. Il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano la materia di riferimento. In particolare, in merito alle conseguenze *ex lege* derivanti dalla tardiva approvazione del rendiconto, si rimanda alla deliberazione n. 26/2022 della Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna.

In merito alla verifica degli equilibri, in coerenza con quanto stabilito dall'articolo 162 del Tuel, l'articolo 1, comma 820 e seguenti, della legge n. 145 del 2018, prevede che *"a decorrere dall'anno 2019, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 247 del 29 novembre 2017 e n. 101 del 17 maggio 2018, le regioni a statuto speciale, le province autonome di Trento e di Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni utilizzano il risultato di amministrazione e il fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"*. Detti enti, ai sensi del comma 821 del medesimo articolo 1, si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo; l'informazione è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del d.lgs. n. 118 del

2011. L'equilibrio finanziario di competenza deve essere garantito non soltanto in sede di previsione, ma anche in sede di rendiconto; ne consegue che, a consuntivo, rileva non soltanto il risultato di amministrazione conseguito dall'Ente, quale sintesi complessiva della gestione finanziaria annuale, ma anche il risultato della gestione di competenza dell'esercizio considerato, che deve essere tale da assicurare la copertura delle spese con le risorse disponibili.

Con riferimento al rendiconto 2019, il decreto 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il Risultato di competenza (W1) e l'Equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'Equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un Risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1 della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'Equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio. La verifica degli equilibri per l'esercizio 2019 è rappresentata sinteticamente nella tabella che segue.

Tabella n. 1 - Equilibrio complessivo. Esercizio 2019

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	-50.950,76	75.979,07	25.028,31
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	225.312,73		225.312,73
Risorse vincolate nel bilancio (-)	-		-
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	-276.263,49	75.979,07	-200.284,42
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	625.519,29		625.519,29
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	-901.782,78	75.979,07	-825.803,71

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP.

Il rendiconto 2019 riporta un risultato di competenza W1 positivo pari ad euro 25.028,31, ma un equilibrio di bilancio W2 negativo pari ad euro -200.284,42 ed un equilibrio complessivo W3 sempre negativo e pari ad euro -825.803,71.

Nell'esercizio 2020 si registrano i valori che seguono.

Tabella n. 2 – Equilibrio complessivo. Esercizio 2020

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Risultato di competenza W1 (O1 + Z1)	24.439,38	-	24.439,38
Risorse accantonate stanziare nel bilancio d'esercizio (-)	404.978,56		404.978,56
Risorse vincolate nel bilancio (-)	16.416,45		16.416,45
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	-396.955,63	-	-396.955,63
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	20.516,26		20.516,26
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	-417.471,89	-	-417.471,89

Fonte: Elaborazione della Sezione su relazioni dell'Organo di revisione e dati estrapolati da BDAP.

Nel 2020 l'Ente consegue un risultato di competenza W1 pari ad euro 24.439,38, tuttavia persistono negativi l'equilibrio di bilancio W2 pari ad euro -396.955,63 e l'equilibrio complessivo W3 pari ad euro - 417.471,89.

Nei due esercizi in esame, quindi, è stata rispettata la previsione di cui all'art. 1, comma 821 della l. n. 145 del 2018, in quanto, il Comune ha conseguito un risultato di competenza dell'esercizio positivo, tale per cui si può considerare in equilibrio finanziario.

La Sezione ricorda che garantire un equilibrio economico veritiero e durevole fra le entrate e le spese di parte corrente del bilancio è, oltre che adempimento discendente dal dettato costituzionale contenuto nell'articolo 81 Cost., elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria degli enti locali.

3. Risultato di amministrazione e sua composizione.

Il risultato di amministrazione è accertato con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso ed è pari al fondo di cassa aumentato dei residui attivi e ridotto dei residui passivi. Tale risultato va diminuito delle risorse accertate che hanno finanziato spese impegnate con imputazione agli esercizi successivi, rappresentate dal fondo pluriennale vincolato suddiviso in spesa di parte corrente e spesa in conto capitale.

L'importo del suddetto risultato è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati. Di seguito si riportano la tabella sul risultato di amministrazione e quella relativa alla sua composizione.

Tabella n. 3 – Risultato di amministrazione

Risultato di amministrazione	Gestione 2019			Gestione 2020		
	residui	competenza	totale	residui	competenza	totale
Fondo cassa all' 1/1			516.247,74			575.434,27
Riscossioni	764.489,40	2.819.839,94	3.584.329,34	1.123.254,56	2.908.962,43	4.032.216,99
Pagamenti	1.099.744,82	2.425.397,99	3.525.142,81	1.849.580,77	2.074.934,56	3.924.515,33
saldo di cassa al 31/12			575.434,27			683.135,93
Pagamenti per azioni esecutive non regolarizzate			-			-
Fondo cassa al 31/12			575.434,27			683.135,93
Residui attivi	2.540.882,53	2.833.506,34	5.374.388,87	4.202.037,85	542.423,91	4.744.461,76
Residui passivi	1.453.261,57	3.109.635,66	4.562.897,23	2.708.713,52	1.145.867,70	3.854.581,22
FPV spesa corrente			24.993,39			24.295,08
FPV spesa in conto capitale			150.000,00			120.000,00
Risultato amministrazione al 31/12			1.211.932,52			1.428.721,39

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

Il risultato di Amministrazione risulta così ripartito nelle due annualità in esame:

Tabella n. 4 – Composizione risultato di amministrazione

	2019	2020
Risultato di amministrazione	1.211.932,52	1.428.721,39
<u>Parte accantonata:</u>		
Fondo crediti di dubbia esigibilità - FCDE	1.448.775,53	1.361.118,48
Fondo anticipazione di liquidità	-	-
Fondo perdite società partecipate	-	-
Fondo contenzioso	-	-
Altri accantonamenti (indennità di fine mandato e rinnovi contrattuali)	-	20.516,26
Totale parte accantonata (B)	1.448.775,53	1.381.634,74
<u>Parte vincolata:</u>		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili (contrattazione decentrata e fondo funzioni fondamentali)	49.939,66	16.268,01
Vincoli derivanti da trasferimenti	-	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-

Altri vincoli		
Totale parte vincolata (C)	49.939,66	16.268,01
<u>Parte destinata agli investimenti:</u>		
Totale parte destinata agli investimenti (D)		-
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-286.782,67	30.818,64

Fonte: Elaborazione della Sezione sulle relazioni dell'Organo di revisione e sui dati estrapolati da BDAP.

L'Ente chiude l'esercizio 2019 con un disavanzo di amministrazione pari ad euro 286.782,67, integralmente applicato e ripianato nella gestione 2020 che registra una parte disponibile pari ad euro 30.818,64.

In merito, nella deliberazione del 6 luglio 2020 di approvazione del consuntivo 2019 si fa presente che *“per effetto della determinazione dell'accantonamento a Fondo crediti di dubbia esigibilità con il metodo ordinario, obbligatorio a partire dal rendiconto di gestione 2019, in luogo del metodo semplificato, fino ad oggi utilizzato ai sensi del D.Lgs. n. 118/2011, è rilevabile un maggior disavanzo pari a € 286.782,67, come si evince dal prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione.”* L'Ente con successiva deliberazione consiliare n. 7 del 26 agosto 2020 ha approvato il ripiano del maggiore disavanzo di amministrazione di € 286.782,67, ai sensi dell'art. 39-quater, del d.l. n. 162 del 2019, risultante dal Rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 ed ha applicato all'esercizio 2020 l'intero disavanzo di amministrazione dell'esercizio 2019.

Nel 2020, gli accantonamenti sono pari ad euro 1.381.634,74 con euro 1.361.118,48 a Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) ed euro 20.516,26 a fondo indennità di fine mandato del Sindaco.

In merito al fondo crediti di dubbia esigibilità si rileva l'utilizzo del metodo ordinario così come previsto dalla vigente normativa.

Dall'analisi del prospetto contabile “All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità” trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche – BDAP, concernente la composizione dell'accantonamento al fondo per l'esercizio 2020, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 *“Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”*, ha accantonato a FCDE euro 1.294.790,86, una somma pari al 75 per cento dei residui mantenuti (euro 1.803.542,27 di cui euro 172.858,28 relativi alla competenza ed euro 1.630.683,99 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 *“Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa”*;
- con riferimento al Titolo 3 *“Entrate extratributarie”*, ha accantonato a FCDE euro 66.327,62, una somma pari al 4 per cento dei residui mantenuti (euro 1.599.018,68 di cui euro 232.322,29 relativi alla competenza ed euro 1.366.696,39 relativi ad esercizi precedenti) a

fronte di una capacità di riscossione per il medesimo titolo pari al 41 per cento in conto competenza ed al 23 per cento in conto residui. Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 200 *“Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti”*;

Il FCDE accantonato nel 2020, pari ad euro 1.361.118,48, è generato dai residui di parte corrente (euro 1.294.790,86 dal Titolo 1 ed euro 66.327,62 dal Titolo 3) e rappresenta il 29 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre, che diventa il 40 per cento se si considerano solo il Titolo 1 ed il Titolo 3.

In merito alla consistenza del FCDE, si raccomanda di garantire una congrua quantificazione del fondo in riferimento ai residui attivi mantenuti al Titolo 3 tenuto conto della correlativa capacità di riscossione e di incrementare la capacità di riscossione dei crediti pregressi utilizzando tutti gli strumenti concessi dalla legge

Dall'analisi del prospetto a/2 relativo al rendiconto 2020 sulle risorse vincolate, estrapolato da BDAP, si riscontra che l'Ente ha vincolato euro 16.268,01 per *“emergenza covid-19 solidarietà alimentare”*.

L'Organo di revisione nella relazione al rendiconto 2020 ha verificato la corretta contabilizzazione ed utilizzo delle somme derivanti dal Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 106, del d.l. n. 34 del 2020 e all'art. 39, del d.l. n. 104 del 2020 e degli altri specifici ristori di entrata e spesa.

Il Comune, previa integrazione istruttoria (nota prot. 1818 dell'8 giugno) ha indicato l'importo delle somme trasferite ed incassate per l'emergenza Covid come riportato nella seguente tabella.

Tabella 5 - somme trasferite per emergenza Covid-19

	a	b	C=a-b	d	e
	impegnato	Avanzo vincolato	impegnato	pagato	Ristori specifici
Emergenza solidarietà alimentare	55.135,22	-16.268,01	38.867,21	19.585,61	55.135,22
Acquisto beni e materiali per emergenza sanitaria	5.701,63	0,00	5.701,63	734,44	0,00
Prestazioni di servizi per emergenza sanitaria	19.080,99	0,00	19.080,99	6.534,16	15.638,45
Straordinari per emergenza sanitaria	1.420,07	0,00	1.420,07	1.245,43	426,98
totale	81.337,91	-16.268,01	65.069,90	28.099,64	71.200,65
Fondo per funzioni fondamentali					201.329,71

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati comune di Colonnella

In merito ai fondi Covid assegnati con vincolo di destinazione e non utilizzati nell'esercizio 2020 si rammenta che, ai sensi dell'art. 1, comma 823 della legge n. 178 del 2020, essi devono

essere inseriti nella parte vincolata del risultato di amministrazione per il loro eventuale utilizzo, mantenendo la destinazione originaria, nell'esercizio 2022. Da ultimo, l'articolo 13 del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, ha previsto che le risorse assegnate agli enti a valere sul Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, di cui all'art. 106 del d.l. n. 34 del 2020 e successivi rifinanziamenti, nonché le risorse assegnate come ristori specifici di spesa per il biennio 2020 e 2021, possono essere utilizzate dagli enti anche nell'anno 2022. Al riguardo, si ricorda che le risorse in parola si considerano utilizzate, ai fini della certificazione di cui al comma 3, del predetto articolo 13, del d.l. n. 4 del 2022, se impegnate entro il 31.12.2022 nel rispetto dei principi contabili vigenti, ovvero se a valere sulle stesse sia stato costituito, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, il fondo pluriennale vincolato di spesa (corrente e/o in c/capitale).

4. Analisi della liquidità.

L'Ente in entrambi gli esercizi non ha fatto ricorso ad anticipazione di tesoreria o ad anticipazioni di liquidità ex d.l. n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti e non ha utilizzato entrate vincolate in termini di cassa per finanziare spese correnti. Con riguardo alla gestione della liquidità, il Comune, negli esercizi 2019-2020, presenta i seguenti risultati finali:

Tabella 6 - Gestione di cassa (competenza e residui)

	2019	2020
FONDO CASSA INIZIALE	516.247,74	575.434,27
TOTALE RISCOSSIONI	3.584.329,34	4.032.216,99
TOTALE PAGAMENTI	3.525.142,81	3.924.515,33
FONDO CASSA al 31.12	575.434,27	683.135,93
<i>Di cui cassa vincolata</i>	<i>60.158,36</i>	<i>60.158,36</i>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP, Relazioni dell'Organo di revisione

Il dato della cassa vincolata 2019 è pari ad euro 60.158,36 nel questionario (pag.23) e nella relazione al rendiconto dell'organo di revisione (pag. 7) mentre nella determinazione n. 8 del 3 marzo 2020 si dà atto "che la quantificazione definitiva al 01/01/2020 delle somme giacenti presso la tesoreria aventi destinazione vincolata ammontano ad € 168,02." Per il 2020 a pag. 26 del questionario e pag. 8 della relazione viene ancora quantificata in euro 60.158,36, mentre nella determinazione n. 28 del 13 marzo 2021 viene precisato che "la quantificazione definitiva al 1 gennaio 2021 delle somme giacenti presso la tesoreria aventi destinazione vincolata ammontano ad € 168,02, mentre l'importo di € 59.990,34 riguarda l'erogazione di mutui da parte della Banca che restano a conto corrente poiché non assistiti da contributo statale."

La cassa vincolata si determina come differenza fra i residui attivi riguardanti entrate vincolate al 31 dicembre di ogni anno e la somma del fondo pluriennale vincolato con i

residui passivi relativi a capitoli vincolati; le entrate vincolate sono, peraltro, solo quelle rientranti – come pure sottolineato dalla Sezione delle Autonomie con deliberazione n. 31/2015 – nella tipologia di cui all’art. 180, comma 3, lett. d) del Tuel (es. somme vincolate derivanti da trasferimenti da Stato, Regione, Ue, amministrazioni pubbliche, le entrate e spese vincolate *ex lege* come le sanzioni per violazioni al codice della strada per la quota del 50%, le somme da alienazioni per la quota del 10%, ecc.).

Nel caso di specie, osservando i dati presenti su finanza locale e BDAP, nel biennio in esame, e qui di seguito evidenziati in tabella, emerge che i fondi vincolati non appaiono coerenti con quanto indicato dall’Ente nelle tabelle trasmesse.

Tabella 7 – Verifica giacenza vincolata

	2019	2020
Descrizione (valori in euro)		
Titolo IV (A)-entrate	1.178.917,90	1.189.506,80
Titolo VI (a) -entrate	226.750,92	90.121,43
Titolo II (B) - spesa	1.664.926,62	1.654.879,11
FPV p. capitale (spesa)	150.000,00	120.000,00
(A+a)-(B+FPV)	-409.257,80	-495.250,88

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP, Relazioni dell’Organo di revisione

Come si può ben notare, la differenza tra i residui attivi (Titoli IV e VI) e quelli passivi (titolo II) con il FPV (nella fattispecie pari allo zero), dà un risultato negativo e pari a € - 409.257,80 per il 2019 ed € -495.250,88 per il 2020, mentre l’Ente dichiara la sussistenza di vincoli sul fondo cassa per un importo considerevolmente inferiore (euro 60.158,36).

A tale proposito, questa Sezione sottolinea che la corretta quantificazione del fondo di cassa vincolato è un adempimento estremamente importante per garantire, in ogni momento, il pagamento delle spese vincolate a fronte delle quali è stato già realizzato il relativo incasso. Pertanto, si raccomanda all’Ente il monitoraggio della cassa vincolata, sia in termini di determinazione che di reintegro della quota eventualmente utilizzata per spese di carattere generale.

5. Analisi dei residui

In riferimento all’analisi della gestione dei residui, l’Organo di revisione nella relazione al rendiconto ha precisato che l’Ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2019 e 2020.

Per quanto concerne la gestione dei residui attivi nella tabella successiva viene analizzata la loro evoluzione.

Tabella 8 - residui attivi 2019-2020

RESIDUI ATTIVI	2019	2020
RESIDUI INIZIALI	3.281.386,92	5.374.388,87
RISCOSSIONI C/R	764.489,40	1.123.254,56
RIACCERTAMENTO RESIDUI	23.985,01	-49.096,46
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	2.540.882,53	4.202.037,85
RESIDUI DI COMPETENZA	2.833.506,34	542.423,91
TOTALE RESIDUI	5.374.388,87	4.744.461,76
% RISCOSSIONE RESIDUI	23	21
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	50	16

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

Si rileva per il 2019 una quota di formazione rispetto al complesso delle entrate di competenza, pari al 50 per cento, che scende nel 2020 al 16 per cento ed una quota di riscossione pari al 23 per cento nel 2019 che nell'esercizio successivo si riduce al 21 per cento. Nella relazione al rendiconto 2020, l'Organo di revisione, in materia di incassi, ha affermato che *"alcune poste a residuo sono di importo consistente e in grado di incidere sugli equilibri finanziari dell'Ente, pertanto si invita l'Ente a conseguire adeguati accantonamenti per salvaguardare il rispetto degli equilibri di bilancio e di perseverare in un continuo ed attento monitoraggio dei residui"*. Sul fronte riscossioni, il Revisore ha invitato l'Ente a rendere più efficace ed efficiente l'attività di riscossione, sia ordinaria che coattiva.

Tabella 9 - residui passivi 2019-2020

RESIDUI PASSIVI	2019	2020
RESIDUI INIZIALI	2.602.946,11	4.562.897,23
PAGAMENTI C/R	1.099.744,82	1.849.580,77
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-49.939,72	-4.602,94
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	1.453.261,57	2.708.713,52
RESIDUI DI COMPETENZA	3.109.635,66	1.145.867,70
TOTALE RESIDUI	4.562.897,23	3.854.581,22
% PAGAMENTI RESIDUI	42	41
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	56	36

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

In relazione ai residui passivi, la cui evoluzione è rappresentata nella tabella sopra riportata, si rileva una quota di formazione, rispetto al complesso degli impegni, pari al 56 per cento nel 2019, che scende al 36 per cento nel successivo esercizio ed una di pagamenti che dal 42 per cento del 2019 si porta al 41 per cento nel 2020.

Il passaggio al principio della competenza finanziaria potenziata ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio

dell'esigibilità e quello di manifestazione monetaria delle operazioni, al fine di determinare un fisiologico contenimento degli *stock* dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora riscosse o pagate.

Tenuto conto che l'anno 2020 è stato fortemente caratterizzato dall'emergenza pandemica da Covid-19, con la conseguente sospensione delle varie procedure di riscossione, si raccomanda all'Ente di monitorare costantemente l'*iter* amministrativo-contabile del recupero delle somme dovute. In particolare, si raccomanda di utilizzare tutti gli strumenti concessi dalla legge per il recupero dei crediti pregressi e di porre massima attenzione ai termini di prescrizione al fine di ottimizzare la capacità di riscossione dei residui attivi.

La Sezione, di conseguenza, non può non richiamare, ulteriormente, l'attenzione sulla correlata esigenza di operare una rigorosa ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza; infatti, al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell'Amministrazione locale, il legislatore ha stabilito che al termine di ciascun esercizio, prima dell'inserimento in bilancio dei residui attivi, il Comune debba procedere ad una specifica operazione di riaccertamento tesa a verificare lo stato delle posizioni creditorie. Il mantenimento di residui inesigibili nel conto del bilancio incide sull'attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell'avanzo di amministrazione (art. 187 del Tuel). In ogni caso, al fine di garantire gli equilibri della gestione finanziaria, in presenza di residui attivi risalenti nel tempo che potrebbero essere di dubbia sussistenza, occorre attivare per tempo idonee procedure di ricognizione e verifica delle singole posizioni creditorie finalizzate al loro progressivo esaurimento.

Pertanto, la Sezione invita il Comune a vigilare attentamente sul riaccertamento dei crediti iscritti in bilancio, alla luce dei potenziali riflessi negativi di un loro improprio mantenimento sul risultato di amministrazione, sulla salvaguardia degli equilibri di bilancio e sulla stessa attendibilità del rendiconto dell'Ente.

La Sezione si riserva, altresì, di verificare, per i futuri esercizi, l'evoluzione dei residui, con particolare riferimento alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

6. Tempestività dei pagamenti.

Dal sito "*Amministrazione trasparente – pagamenti dell'amministrazione*" sono stati rilevati i seguenti valori dell'indice di tempestività dei pagamenti:

- anno 2019: 63 giorni – *stock* debito commerciale da pcc , euro 142.457,76;
- anno 2020: 34 giorni – *stock* debito commerciale da pcc, euro 130.698,46 - importo annuale pagamenti posteriori alla scadenza: euro 811.840,80

La tempestività dei pagamenti risulta essenziale nei rapporti tra P.A. e imprese: il tempestivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie evita la formazione di ingenti masse debitorie scadute e non onorate nonché l'aggravio, per i bilanci degli enti, di interessi e spese legali soprattutto quando ricorrono i presupposti che impongono il pagamento di interessi moratori, particolarmente onerosi. Allo scopo di stimolare pagamenti tempestivi, l'art. 33 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 ha fissato specifici obblighi di trasparenza in tema di tempi di pagamento delle P.A., imponendo agli enti di pubblicare, con cadenza annuale e trimestrale, un indicatore dei propri tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi/prestazioni professionali e forniture, nonché l'ammontare complessivo dei debiti e il numero delle imprese creditrici.

Nella medesima prospettiva l'art. 41, comma 1, del d.l. n. 66 del 2014 ha introdotto l'obbligo di allegare alla relazione sul rendiconto un prospetto - sottoscritto dal rappresentante legale e dal responsabile del servizio finanziario - attestante l'importo complessivo dei pagamenti per transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002, nonché l'indicatore di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33 del 2013 sopra richiamato: in caso di superamento degli anzidetti termini, la relazione deve indicare le misure organizzative adottate o previste per consentirne la tempestività dei pagamenti.

Su tale assetto normativo è poi intervenuta la legge n. 145 del 2018 che ha fissato un complesso sistema di premi e sanzioni per gli enti locali.

In merito alla violazione dei termini di legge in materia di tempi di pagamento si rammenta che, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Responsabile della spesa che adotta provvedimenti comportanti impegni di spesa, ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio (art. 183, comma 8, del Tuel). Con riferimento a tanto, peraltro, la Sezione ricorda che, a partire dall'esercizio 2021, incombono accantonamenti obbligatori sugli Enti che non rispettano i tempi medi di pagamento e non riducono in maniera congrua il debito residuo. L'art. 1, comma 859 e seguenti, della legge n. 145 del 2018 (come modificati dall'art. 1, commi 854 e 855, della legge n. 160 del 2019) ha introdotto, a partire dal 28 febbraio 2021, misure più severe a garanzia dell'effettività dei pagamenti, nel rispetto della tempistica fissata a livello europeo, prevedendo la creazione di uno specifico "Fondo di garanzia dei debiti commerciali", quale nuovo accantonamento atto a limitare la capacità di spesa degli Enti locali

non in regola con i pagamenti, con lo scopo di assicurare che la capacità di spesa non ecceda l'effettiva disponibilità di cassa, su cui non sarà possibile disporre impegni e pagamenti. In merito, si rimanda a quanto dettagliatamente previsto, da ultimo, dalla circolare MEF n. 17/2022 *"I tempi di pagamento dei debiti commerciali delle pubbliche amministrazioni – Adempimenti previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152"*.

7. Spese di rappresentanza

Dai documenti pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente", in merito all'elenco delle spese di rappresentanza sostenute, previsto dall'art. 16, comma 26, del d.l. n. 138 del 2011, risultano spese di rappresentanza per euro 844,80 nell'anno 2019 (per acquisto di corone per commemorazione dei defunti, biglietti da visita del Sindaco, manifesti istituzionali, forniture bandiere) ed euro 1.502,75 nel 2020 (per acquisto di corone per commemorazione dei defunti, fornitura targhe, manifesti istituzionali, organizzazione evento per donazione bene immobile all'Ente).

Pur prendendo atto del ridotto importo delle suddette spese, si rammenta che *"la spesa deve essere finalizzata direttamente al pubblico interesse: è, quindi, escluso che l'attività di rappresentanza possa configurarsi nell'ambito dei normali rapporti istituzionali e di servizio"*; *"una spesa di rappresentanza, nozione a cui potrebbero in via astratta e nei limiti infra precisati essere ricondotte le spese per manifestazioni, è da ritenere legittima ove sussista uno stretto legame con i fini istituzionali dell'ente e sia necessaria a promuovere l'immagine esterna dell'ente o ad intrattenere doverose relazioni istituzionali con soggetti esterni e non deve rispondere ad esigenze personali dell'amministratore o dei dipendenti"*; ed ancora *"già la definizione delle spese di rappresentanza, quali spese effettuate allo scopo di promuovere l'immagine o l'azione dell'ente pubblico, consente di ricavare il loro principale requisito: lo scopo, appunto, di promozione dell'immagine o dell'attività dell'ente. Ma occorre chiarire che le spese di rappresentanza devono possedere il crisma dell'ufficialità, nel senso che devono finanziare manifestazioni della pubblica amministrazione idonee ad attrarre l'attenzione di ambienti qualificati o dei cittadini amministrati, al fine di ricavare i vantaggi correlati alla conoscenza dell'attività amministrativa."* (Cfr. delib. n. 70/2020/PRSE del 23 giugno 2020, Sez. di controllo per il Piemonte).

Questa Sezione prende positivamente atto dell'approvazione, con deliberazione di Consiglio comunale n.18 del 26 giugno 2021, del regolamento per le spese di rappresentanza ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. n. 267 del 2000.

8. Debiti fuori bilancio.

L'Organo di revisione ha rilevato nella relazione al rendiconto 2019 che l'Ente non ha debiti fuori bilancio da riconoscere, mentre nel 2020, a pag. 6 della relazione, riferisce che l'Ente ha provveduto al riconoscimento di debiti fuori bilancio per euro 4.195,07 classificabili alla lettera a) dell'art. 194 Tuel per sentenze esecutive.

Questa Sezione invita l'Amministrazione comunale ad effettuare costantemente un'attenta ricognizione e valutazione del rischio di insorgenza di passività potenziali, ponendo sotto tutela gli equilibri del bilancio mediante accantonamenti specifici nei fondi rischi qualora ne sussistano i presupposti secondo i principi contabili di riferimento, al fine di garantire una sana e corretta gestione finanziaria.

9. Organismi partecipati

L'Ente ha approvato le delibere di Consiglio comunale n. 29 del 30 dicembre 2020 e n. 46 del 22 dicembre 2021, relative alla ricognizione periodica delle partecipazioni al 31 dicembre 2019 e 2020, ex art. 20, decreto legislativo n. 175 del 2016, come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 2017, nei termini previsti dal legislatore.

Tabella 10 – elenco partecipazioni

PARTECIPATA	Quota di partecipazione %	Esito rilevazione	Bilancio 2018	Bilancio 2019	Bilancio 2020
RUZZO RETI S.P.A.	2,27	mantenimento	107.850	1.071.470	2.267.240
COSEV SERVIZI S.P.A.	19,30	mantenimento	- 50.868	- 64.464	44.886
POLISERVICE S.P.A.	8,59	mantenimento	367.540	308.044	245.788
GAL TERREVERDI TERAMANE S.C.A.R.L.	100	mantenimento	-7.537	-4.351	-963
TRUENTUM S.R.L.	100	In liquidazione dal 2013. Concordato preventivo omologato il 29.10.2020	- 128.216	- 29.814	3.106.347

Fonte: Deliberazioni di Consiglio comunale n. n. 29 del 30 dicembre 2020 e n. 46 del 22 dicembre 2021

L'Ente non ha previsto, nelle deliberazioni di approvazione, un nuovo piano di razionalizzazione.

In merito alla società ad oggi in concordato preventivo, dalle deliberazioni consiliari emerge che: *“la Truentum s.r.l. in liquidazione, interamente partecipata dal Comune di Colonnella, è stata già posta in liquidazione in data 22.11.2013, a seguito delle deliberazioni di Consiglio n. 26 del*

30.09.2013 e n. 28 del 23.10.2013; con ricorso ex art. 161, comma 6, L.F. del 11.06.2018, dinanzi al Tribunale Ordinario di Teramo - Ufficio Fallimentare, la società Truentum s.r.l. in liquidazione ha proposto domanda di ammissione al concordato preventivo; come richiesto dal Tribunale di Teramo con decreto del 12 aprile 2019, il Comune di Colonnella, con deliberazione di C.C. n. 21 del 15.05.2019, ha provveduto a trasferire alla società Truentum s.r.l. in liquidazione le somme necessarie per la realizzazione del concordato preventivo; successivamente, in data 20.07.2019, il Tribunale di Teramo ha pubblicato il decreto di apertura della procedura di concordato preventivo della società Truentum s.r.l. in liquidazione; infine, in data 29.10.2020, il Tribunale di Teramo ha pubblicato il decreto di omologa del concordato preventivo richiesto dalla società Truentum s.r.l. in liquidazione".

In particolare, con determinazione dirigenziale n. 98 del 28 luglio 2021, visto il decreto motivato di omologa di concordato preventivo (art. 180 L.F.) emanato dal Tribunale di Teramo - Ufficio Procedure Concorsuali in data 29.10.2020, sono stati liquidati euro 400.000,00 per l'anno di competenza 2020 a favore della società partecipata in ottemperanza degli impegni assunti con deliberazione di Consiglio n. 21 del 15.05.2019, con la quale veniva stabilito - al fine di consentire la realizzazione del concordato preventivo e di scongiurare l'ipotesi del fallimento della società partecipata in liquidazione - di stanziare in favore della società medesima, subordinatamente all'omologazione del concordato, la complessiva somma di euro 1.330.000,00 nel quadriennio 2019-2022, di cui:

- quanto ad euro 749.692,90 (IVA compresa), in esecuzione del contratto rep. 1883 del 08.11.2005 concernente l'affidamento dei lavori di ampliamento del cimitero comunale;
- quanto ad euro 648.461,00, a titolo di finanziamento infruttifero del socio, senza diritto a restituzione.

Questa Corte, già nella deliberazione 148/2021/PRSE, in merito a tale ultima voce di finanziamento, ha analizzato il rapporto intercorrente fra l'Ente e la società Truentum s.r.l., richiamando le proprie considerazioni precedentemente formulate in occasione del parere n. 157 del 27 luglio 2020 (prima dell'omologa del concordato preventivo), secondo cui, in ossequio al generale principio di divieto di soccorso finanziario, "tenuto conto della particolare fase della vita sociale che la liquidazione rappresenta, l'apporto finanziario richiesto al socio, comunque articolato formalmente, è in re ipsa destituito delle finalità proprie di duraturo riequilibrio strutturale, venendo piuttosto a tradursi sul piano sostanziale in un accollo delle passività societarie, con rinuncia implicita al beneficio della ordinaria limitazione di responsabilità connessa alla separazione patrimoniale, al solo e circoscritto fine di consentire il fisiologico espletamento della fase di chiusura (cfr. Sezione regionale di controllo per il Lazio deliberazione n. 66/2018/PAR).

In riferimento alle società, ove si decidesse di effettuare dei trasferimenti diretti a colmare l'incapienza del patrimonio societario rispetto al complesso delle pretese creditorie, in sostanza si porrebbe in essere

un'operazione economica equivalente ad un accollo dei debiti della società, in relazione alla quale non sussiste alcun obbligo a suo carico e, anzi, si giungerebbe al paradosso di sconfessare la scelta originaria di operare per mezzo di una società di capitali piuttosto che in forma diretta.

Secondo le norme di diritto comune, infatti, nelle società di capitali, ovvero unica tipologia di società per cui è possibile la partecipazione di un'amministrazione pubblica, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio (articoli 2325, comma 1 e 2462, comma 1, Codice civile), sicché, in assenza di alcuna deroga sul punto, anche il socio pubblico, al pari di ogni altro socio, resta esposto responsabilmente nei limiti della quota capitale detenuta”.

Il Comune, previa integrazione istruttoria (nota prot. 1818 dell'8 giugno), anche alla luce della determinazione dirigenziale n. 98 del 28 luglio 2021 che ha disposto la liquidazione di euro 400.000,00 a favore della società partecipata, in ottemperanza agli impegni assunti con Deliberazione consiliare n. 21 del 15 maggio 2019, sulla base del decreto motivato di omologa di concordato preventivo emanato dal Tribunale di Teramo in data 29 ottobre 2020, ha provveduto a chiarire che : *“la decisione di adottare la soluzione del concordato preventivo anziché quella del fallimento della società Truentum S.r.l. in liquidazione è stata il frutto di una precisa scelta politica dell'Amministrazione comunale di Colonnella, determinatasi, da un lato, in base al contenuto delle consulenze fornite negli anni da specialisti in materia (in particolare, riguardo all'adesione al concordato preventivo, della consulenza dell'Avv. Nicola Sotgiu, già fornita verbalmente nella riunione presso la sede comunale in data 15 aprile 2019 e poi formalizzata nel parere acquisito al prot. n. 2276 del 01.04.2021 che si allega alla presente) e, dall'altro, in base all'impegno istituzionale di evitare il dissesto dell'Ente”.*

Nella citata Deliberazione n. 21 del 2019 il Comune ha deliberato di trasferire alla Truentum s.r.l. la complessiva somma di euro 1.330.000,00 nel quadriennio 2019-2022 subordinatamente all'omologazione del concordato preventivo intercorsa in data 29 ottobre 2020 e l'approvata proposta di omologazione ha determinato la riduzione dell'80 per cento dei crediti chirografari, ingenerando insussistenze passive per oltre 3 milioni di euro (imputati tra i ricavi del conto economico della società) e determinando un utile di pari importo nel bilancio societario 2020. Questa Sezione, si riserva di operare, in sede di esame del rendiconto 2021, gli opportuni approfondimenti su quanto appena rappresentato, anche alla luce degli effetti delle erogazioni già disposte, raccomandando sin d'ora un rigoroso e sostanziale rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del d.lgs. n. 175 del 2016 e ss.mm. e ii. e dei principi giuscontabili sottesi alla medesima norma in materia di divieto di soccorso finanziario, ristrutturazione e risanamento aziendale, oltre che dei connessi oneri di motivazione analitica per gli atti deliberativi.

Infine, nelle relazioni ai rendiconti 2019-2020, l'Organo di revisione, ai sensi dell'art. 11, comma 6, lett. j), d. lgs. n. 118 del 2011, ha verificato l'avvenuta conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati.

10. Indebitamento

In merito all'analisi del limite di indebitamento, il Comune ha rispettato il valore di cui all'art. 204 Tuel (10%), registrando le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti: 2,62 per cento nel 2019 e 1,69 per cento nel 2020.

Tabella 11 - Debito contratto

	+/-	2019	2020
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2018-2019	+	740.040,34	1.559.878,54
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2019-2020 (comprese le estinzioni anticipate)	-	402.574,79	72.678,30
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2019-2020	+	150.000,00	150.000,00
TOTALE DEBITO	=	487.465,55	1.637.200,24

Fonte: questionari e relazioni consuntivi 2019-2020

L'articolo 242, comma 1, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. p) del d. l. n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, prevede che *“sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento”*. Nuovi parametri per individuare la deficiarietà di un ente sono stati definiti con il decreto interministeriale del 28 dicembre 2018, che trova applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020.

Dall'analisi dei parametri deficitari, risultano non rispettati nel 2019 l'indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate), mentre nell'esercizio 2020 l'indicatore 12.4 (sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) e l'indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate).

Occorre sottolineare che il mancato rispetto anche di uno solo dei parametri di deficiarietà strutturale, rappresenta un “campanello di allarme” sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria e pur non rendendo l'Ente strutturalmente deficitario, costituisce una criticità che richiede l'adozione di concrete misure correttive.

P.Q.M.

la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e, per l'effetto, l'Ente è tenuto:

- al rispetto dei termini di legge relativamente all'approvazione del rendiconto di gestione;
- a garantire una congrua quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità in riferimento ai residui attivi mantenuti al Titolo III;
- a porre in essere azioni volte a migliorare la capacità di riscossione delle entrate in conto competenza al Titolo III ed in conto residui, in generale;
- a provvedere, in sede di riaccertamento ordinario, ad una più approfondita ed attenta verifica delle voci classificate nei residui attivi, finalizzata a mantenere in bilancio solo quelle per le quali la riscossione possa essere prevista con un ragionevole grado di certezza;
- alla corretta quantificazione della cassa vincolata e ad adottare un sistema di tracciamento dei fondi di cassa vincolati e di monitoraggio del loro utilizzo che consenta il costante rispetto dell'art. 195 del Tuel;
- ad implementare azioni dirette a ridurre, ai sensi della legge, l'indice di tempestività dei pagamenti commerciali e lo *stock* del debito commerciale residuo scaduto e a dare pronta e corretta attuazione alle misure di garanzia previste dall'articolo 1, commi 862 e 863, della legge n. 145 del 2018, come modificata dal decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, in materia di stanziamento e calcolo dell'accantonamento al Fondo di Garanzia Debiti Commerciali (FGDC) nella parte corrente del proprio bilancio;
- al rispetto degli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla normativa vigente;
- ad un rigoroso e sostanziale rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del d.lgs. n. 175 del 2016 in riferimento ai rapporti finanziari intercorrenti con la società Truentum s.r.l.;
- ad assicurare il mantenimento dei parametri di una sana e corretta gestione finanziaria e contabile al fine di garantire, anche in prospettiva, il rispetto dei necessari equilibri di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, con particolare riguardo alla congruità degli accantonamenti operati.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere.

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Colonnella (TE)

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 6 luglio 2022.

Il Relatore

Bruno LOMAZZI

f.to digitalmente

Il Presidente

Stefano SIRAGUSA

f.to digitalmente

Depositata in Segreteria

Il Funzionario preposto al Servizio di supporto

Lorella GIAMMARIA